

Privacy e condominio

Privacy individuale dei condomini e necessità di gestione condominiale. Ogni diritto del condomino deve essere rapportato a quello della collettività condominiale che non può rimanere cristallizzata di fronte a pretestuose opposizioni individuali. Di contro la gestione condominiale e per essa il suo amministratore non può travalicare i precisi limiti individuati dal Garante in una serie di propri interventi che in questo nostro articolo vengono riassunti e proposti al lettore.

Questa rivista si è già occupata dei limiti e delle modalità di attuazione della legge sulla privacy nell'ambito condominiale.

Il più recente articolo pubblicato in materia porta la firma di Gabriele Baldi ed è apparso sul numero di febbraio 2006 della rivista.

In tale articolo l'autore, dopo avere brevemente trattato della protezione dei dati nel condominio e nelle multiproprietà - precisando che, in forza di pareri espressi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (cd. Privacy), il singolo condomino può avere conoscenza dei dati disponibili presso l'amministratore se ed in quanto utili per consentire il regolare svolgimento della vita condominiale (salvo l'obbligo del condominio, anche tramite il proprio amministratore, di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare che terzi non legittimati vengano indebitamente a conoscenza dei dati relativi ai condomini) – si è occupato principalmente della riservatezza ed utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

Eviteremo, quindi, di occuparci della questione in quanto già trattata con argomentazioni tuttora valide.

Sulla possibilità per l'amministratore di acquisire gli atti di proprietà dei singoli condomini, di comunicare l'elenco dei proprietari ed i loro numeri telefonici.

Come noto la normativa sulla tutela della protezione dei dati personali trova origine nella legge n° 675/1996 ed ora, a seguito di vari interventi legislativi, è trattata nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

L'Autorità preposta al rispetto della disciplina della privacy ora citata è l'Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali o, più brevemente, Autorità Garante ovvero semplicemente Garante.

L'attività del Garante si esprime, per ciò che ci occupa, in vari modi: la risposta ai quesiti che gli vengono posti, l'emanazione di comunicati, prescrizioni e provvedimenti.

E' quindi a tali atti che faremo riferimento nel corso della nostra trattazione.

In evasione a numerosi quesiti ricevuti il Garante, con propria risposta 19 maggio 2000¹, ha precisato che:

- la legge sulla privacy non pone ostacoli all'applicazione delle norme del codice civile riguardanti il condominio degli edifici, essendo comunque necessario che vengano raccolti e utilizzati solo i dati personali necessari alla gestione amministrativa della proprietà;
- I condomini devono infatti essere considerati come contitolare di un medesimo trattamento e in

¹ Il testo integrale della risposta del Garante può essere letta sul Bollettino n°13/maggio 2000 ovvero sul sito del Garante stesso www.garanteprivacy.it doc. web. N. 42268

quanto tali hanno il diritto di accedere e di ricevere le informazioni riguardanti l'amministrazione e il funzionamento del condominio. Su tale presupposto la contitolarità nel trattamento rende lecita per ciascun condomino la conoscenza dei dati personali trattati presso il condominio ai sensi degli artt. 1117 e ss. del codice civile, dati che sono raccolti ed utilizzati correntemente per le finalità riconducibili a tale disciplina.

Quanto alla possibilità per l'amministratore di chiedere ai condomini copia delle pagine dell'atto notarile dalle quali verificare l'effettivo diritto di partecipazione all'assemblea condominiale, il Garante, richiamati i principi di cui sopra come pure il fatto che la legge sulla privacy non ha modificato le norme codicistiche sul condominio degli edifici e, in particolare, quelle in materia di regolare costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni (artt. 1136 e ss. cod. civ.), ha affermato che dall'insieme di tali norme discende la necessità di individuare con esattezza i nomi dei condomini quando essi costituiscono elementi indispensabili ai fini della regolare convocazione assembleare.

Il Garante ha rilevato ancora che la normativa richiamata non prevede uno specifico obbligo di accertamento a cura dell'amministratore delle proprietà dei condomini mediante accesso ai registri immobiliari essendo piuttosto interesse (ed onere) dei partecipanti al condominio dimostrare la loro qualità.

Peraltro la documentazione acquisita dall'amministratore (perché ad esempio fornitagli dal nuovo condomino) può essere messa a disposizione degli altri condomini che la richiedano al fine di verificare la regolarità della convocazione dell'assemblea e della deliberazione in essa adottata.

Il regolamento condominiale potrebbe, peraltro, prevedere idonee modalità di verifica, anche periodica, della qualità dei singoli ad intervenire all'assemblea.

Naturalmente valgono i principi generali per il trattamento di tutti i dati personali di pertinenza e non eccedenza, per i cui i dati verificati e raccolti devono essere solo quelli necessari all'accertamento della titolarità del diritto dei soggetti a partecipare all'assemblea e l'ammontare delle singole quote millesimali.

Quanto ai numeri telefonici dei singoli condomini ed alla possibilità di comunicarli a quelli tra i condomini che ne facciano richiesta, il Garante con la citata risposta del 19 maggio 2000 ha precisato che i **numeri telefonici** sono da considerare dati personali ai fini dell'applicazione della relativa normativa, posto che un numero telefonico rappresenta un'informazione che consente di identificare "anche indirettamente" una persona fisica.

Poiché le utenze telefoniche dei singoli condomini non possono essere annoverate tra i dati utili a determinare i diritti o gli oneri sulla cosa comune essi non possono costituire oggetto di necessaria ed obbligatoria comunicazione all'interno del condominio, ciò anche per l'assenza di qualsiasi altro obbligo di legge in tal senso.

Naturalmente i numeri telefonici dei condomini ben possono essere comunicati all'interno del condominio con il consenso dei diretti interessati.

Sulla possibilità per l'amministratore di comunicare ai condomini l'elenco dei condomini morosi

In data 16 luglio 2003 il Garante esaminava il ricorso presentato da un condomino il quale lamentava di aver ricevuto dall'amministratore condominiale un'insoddisfacente risposta alla propria richiesta di rettifica dei propri dati personali inerenti ad un'asserita sua posizione debitoria

nei confronti del condominio e di avere comunicazione della rettifica ai soggetti ai quali i dati erano stati resi noti.

Nel dichiarare infondato il ricorso, Il Garante con provvedimento 16 luglio 2003² precisava che *Le disposizioni della legge n. 675/1996 non hanno modificato le norme sul condominio degli edifici di cui agli art. 1117 ss. del codice civile, prevedendo tuttavia (art. 9 legge cit.) che il condominio possa trattare solo i dati personali pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di gestione. I singoli condomini devono essere poi considerati contitolari di un unico, complessivo trattamento dei dati del quale l'amministratore ha solo la concreta gestione; pertanto, hanno il diritto di conoscere le informazioni utili riguardanti l'amministrazione ed il funzionamento del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie e creditorie dei singoli condomini nei confronti del condominio stesso.*

Il vademecum del palazzo

Il Garante, in data 8 febbraio 2006 emetteva una scheda informativa indirizzata a tutta una serie di soggetti interessati (in particolare associazioni di condomini, amministratori condominiali e conduttori) nella quale chiedeva agli stessi di far pervenire osservazioni sui temi ivi esposti (tipologia dei dati trattati, loro circolazione all'interno del condominio ed esercizio del diritto di accesso ai dati medesimi) al fine di consentire al Garante stesso l'adozione di un proprio provvedimento che tenesse conto delle principali problematiche emergenti dalle prassi connesse al trattamento di dati personali nel settore condominiale

All'esito di tale consultazione pubblica e delle osservazioni raccolte il Garante emetteva, in data 18 maggio 2006 delle prescrizioni³ e successivamente, con comunicato stampa del 10 luglio 2006,

² in bollettino n. 41/luglio 2003 doc web 1053868

³ Di seguito il testo delle prescrizioni del Garante contenute nel documento denominato "protezione dati e amministrazione dei condomini" pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti ed esaminate le osservazioni pervenute a seguito della consultazione pubblica indetta l'8 febbraio 2006;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

1. Il trattamento di dati personali nell'ambito dell'amministrazione di condomini

Sono pervenuti a questa Autorità diversi quesiti e segnalazioni concernenti le operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell'ambito delle attività connesse all'amministrazione dei condomini: presentando profili comuni - con specifico riguardo alla circolazione di informazioni personali per la gestione della proprietà comune, riferite ai singoli partecipanti al condominio (di seguito, "partecipanti"), o concernenti l'intera amministrazione condominiale-, le medesime sono suscettibili di trattazione unitaria con il presente provvedimento nel quale si è altresì tenuto conto delle comunicazioni (settantacinque, comprendenti anche richieste di chiarimenti, quesiti e osservazioni) pervenute all'Autorità da privati e da associazioni di categoria a seguito della consultazione pubblica indetta l'8 febbraio 2006.

I profili prevalentemente presi in considerazione nelle comunicazioni inviate (in larga parte già presenti nelle segnalazioni e nei quesiti presentati all'Autorità) riguardano:

- *la questione della titolarità del trattamento nell'ambito della gestione condominiale;*
- *la tipologia dei dati trattati, tra i quali vengono indicati:*
 1. *i dati inerenti il condominio complessivamente inteso quale ente di gestione;*
 2. *i dati personali riferiti ai singoli partecipanti al condominio, nei limiti delle informazioni personali raccolte ed utilizzate per le finalità riconducibili alla disciplina civilistica;*
 3. *il trattamento dei dati relativi a soggetti diversi dai partecipanti al condominio;*

-
- la circolazione, in varie forme, di dati relativi alla gestione condominiale;
 - le problematiche afferenti alle misure di sicurezza;
 - il trattamento di dati personali, sensibili e giudiziari.

Tenendo conto delle osservazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica e delle segnalazioni presentate all'Autorità, ferma restando l'applicabilità delle regole di diritto comune (in particolare degli artt. 1117 e ss. c.c.), il Garante, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, al fine di rendere conformi alle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali i trattamenti effettuati nell'ambito dell'amministrazione dei condomini, prescrive ai titolari del trattamento l'adozione delle misure di seguito specificamente indicate.

2. Tipologia di informazioni oggetto di trattamento nell'ambito dell'attività di amministrazione del condominio e principi di pertinenza e non eccedenza

Affinché il trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'attività di amministrazione del condominio si svolga nell'osservanza del principio di liceità (previsto all'art. 11 del Codice), in termini generali, possono formare oggetto di trattamento da parte della compagine condominiale unitariamente considerata -di regola con l'ausilio dell'amministratore di condominio (nell'eventuale veste di responsabile del trattamento ai sensi degli artt. 4, comma 1, lett. g), e 29 del Codice)- le sole informazioni personali pertinenti e necessarie rispetto allo svolgimento delle attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni ed idonee a determinare, secondo le regole del codice civile (artt. 1117 ss. c.c.), le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti (siano essi proprietari o usufruttuari: cfr. art. 67 disp. att. c.c.).

2.1. Le informazioni trattate possono riguardare non solo tutta la compagine condominiale unitariamente considerata (ad esempio, i dati relativi a consumi collettivi del condominio), ma possono altresì riferirsi a ciascun partecipante, individualmente considerato, in quanto necessarie ai fini dell'amministrazione comune: queste ultime consistono, ad esempio, nei dati anagrafici e negli indirizzi dei partecipanti, elementi la cui reciproca conoscenza può risultare indispensabile per consentire la regolare convocazione dell'assemblea (alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 66 disp. att. c.c.), nonché per verificare la validità delle deliberazioni dalla stessa adottate (ad esempio, ai fini dell'impugnazione ex art. 1137 c.c.).

Del pari, possono formare oggetto di trattamento anche le quote millesimali attribuite a ciascuno dei condomini e i dati personali necessari a commisurarle o, comunque, rilevanti per la determinazione di oneri nell'ambito condominiale (art. 68 disp. att. c.c. e art. 1123 c.c.); dalle quote millesimali è dato altresì ricavare il quorum per la regolare costituzione dell'assemblea (quorum costitutivo) e per la validità delle deliberazioni adottate (quorum deliberativo), secondo quanto disposto dall'art. 1136 c.c.

Le informazioni personali appena menzionate, riferibili a ciascun partecipante, possono essere trattate per la finalità di gestione ed amministrazione del condominio, a seconda dei casi, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), b) o c) del Codice.

2.2. Anche per esercitare i controlli in ordine all'esattezza dell'importo dovuto a titolo di contributo per la manutenzione delle parti comuni e per l'esercizio dei servizi comuni, ciascun partecipante può essere informato in ordine all'ammontare della somma dovuta dagli altri; in ragione delle regole sul mandato, che (per costante giurisprudenza) trovano applicazione per regolare il rapporto tra i partecipanti e l'amministratore, questi informa i singoli partecipanti degli eventuali inadempimenti, sia nelle usuali forme del rendiconto annuale (art. 1130 c.c.), come pure, in ogni tempo, a seguito dell'esercizio del potere di vigilanza e controllo spettante a ciascun partecipante al condominio sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni (cfr. Cass., 26 agosto 1998, n. 8460; Cass., 29 novembre 2001, n. 15159; v. altresì, Prov. Garante 16 luglio 2003).

Tali informazioni potranno essere trattate dai partecipanti, perseguendo gli stessi nell'esercizio della facoltà menzionata un legittimo interesse non sopravanzato da quello degli interessati cui si riferiscono i dati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice. Ricorrendone i presupposti, i dati sopra citati possono altresì essere trattati in base all'art. 24, comma 1, lett. f), del Codice.

2.3. Solo in presenza del consenso dell'interessato (salva l'eventuale pubblicità già attribuita a tali informazioni grazie alla loro indicazione in elenchi pubblici), invece, possono essere trattate, in quanto non eccedenti rispetto alla finalità di amministrazione della cosa comune, le informazioni relative alle utenze telefoniche intestate ai singoli partecipanti: il loro utilizzo, infatti, può agevolare, specie in relazione a casi particolari di necessità ed urgenza (ad esempio al fine di prevenire o limitare eventuali danni a parti individuali o comuni dell'immobile), i contatti tra i partecipanti come pure lo svolgimento delle incombenze rimesse all'amministratore del condominio (cfr. Prov. 19 maggio 2000, in Boll. n. 13/2000, p. 7, doc. web n. 42268).

2.4. Possono altresì formare oggetto di trattamento nell'ambito delle menzionate finalità di amministrazione del condominio, dati personali di natura sensibile o dati giudiziari, nella misura indispensabile al perseguimento delle medesime finalità.

Tale ipotesi può ricorrere, ad esempio, in relazione al trattamento di dati di natura sensibile e giudiziaria del personale alle dipendenze del condominio in ordine al quale, salvo l'obbligo di rendere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, trovano applicazione lo speciale presupposto di cui all'art. 26, comma 4, lett. d), del Codice (obblighi del datore di lavoro) e le autorizzazioni generali del Garante nn. 1 e 7 del 2005 (relative al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro e ai dati giudiziari).

Ulteriori ipotesi di trattamento di dati sensibili nell'ambito dell'amministrazione condominiale possono comunque configurarsi: si pensi al trattamento di dati sanitari effettuato in relazione a danni alle persone, anche diverse dai condomini, e ai trattamenti di dati sanitari di uno o più partecipanti connessi all'adozione di una delibera assembleare avente ad oggetto l'abbattimento delle c.d. "barriere architettoniche".

3. Comunicazione e diffusione di dati relativi ai partecipanti

3.1. Salva la presenza di una causa giustificatrice (quale il consenso dell'interessato o uno degli altri presupposti previsti all'art. 24 del Codice), è illecita la comunicazione a terzi di dati personali riferiti ai partecipanti: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, mettendo a disposizione di terzi dati personali riportati nei prospetti contabili o dei verbali assembleari o, ancora, consentendo la presenza in assemblea –il cui svolgimento è suscettibile di videoregistrazione in presenza del consenso informato dei partecipanti– di soggetti non legittimati a parteciparvi.

Possono comunque partecipare all'assemblea soggetti terzi (ad esempio, tecnici o consulenti) per trattare i punti all'ordine del giorno per i quali i partecipanti ne ritengano necessaria la presenza (cfr. Provv. 19 maggio 2000, cit.); con l'assenso dei partecipanti o sussistendo le condizioni previste da specifiche disposizioni normative (quale ad esempio l'art. 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392 sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani) potrà partecipare all'assemblea il conduttore di un immobile del condominio.

3.2. Integra un trattamento illecito (anche in violazione del principio di proporzionalità) la diffusione di dati personali effettuata mediante l'affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominiali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell'intervallo di tempo in cui l'avviso risulta visibile. L'esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell'assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente (Prov. 12 dicembre 2001, in Boll. n. 23/2001, p. 7, doc. web n. 1082529).

3.3. Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali devono essere adottate, se del caso anche a cura dell'amministratore del condominio, idonee misure di sicurezza di cui agli artt. 31 ss. del Codice.

4. Diritto d'accesso e informazioni relative alla complessiva gestione condominiale da parte dei partecipanti

4.1. Ove si intenda esercitare il diritto d'accesso (e gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice, avvalendosi eventualmente della particolare modalità di tutela prevista dagli artt. 145 del Codice) in relazione ai dati riferibili direttamente all'intera compagine condominiale (si pensi alle informazioni connesse ai contratti stipulati nell'interesse del condominio, quali ad esempio quelli relativi alla fornitura di beni e alla somministrazione di servizi, o in ordine ai dati sul consumo e sugli importi di utenze complessivamente intestate al condominio: cfr. Prov. 13 dicembre 2004), tale facoltà compete al rappresentante della compagine condominiale, di regola l'amministratore.

4.2. Come detto al punto 2, resta impregiudicata la circolazione tra i partecipanti, in conformità alla disciplina civilistica (ed in particolare grazie alle regole che, rispetto all'attività gestoria dell'amministratore, presiedono all'esatta esecuzione del suo incarico secondo le attribuzioni contenute nell'art. 1130 c. c., con particolare riguardo all'obbligo di rendiconto) delle informazioni direttamente riferibili direttamente alla gestione condominiale (e concernenti tutti i partecipanti complessivamente considerati), come pure la loro eventuale conoscibilità, sussistendone i presupposti, in base ad altre norme presenti nell'ordinamento.

emanava “una guida pratica alla vita condominiale” denominata *vademecum del palazzo* che riportiamo – stante l’esemplare chiarezza - per esteso con l’indicazione tra parentesi dell’argomento trattato in ciascuno dei suoi dieci punti.

Nel predisporre il predetto vademecum il relatore, Giuseppe Fortunato, componente dell’Autorità per la Privacy, dichiarava: *"Il provvedimento ha lo scopo di garantire privacy e trasparenza nella vita condominiale. Per una sua lettura pronta, pratica, con esempi, al fine di coglierne immediatamente la portata, ho anche redatto il Vademecum del Palazzo, uno strumento operativo per qualunque cittadino. La privacy, correttamente intesa, non è mai un limite per la trasparenza della gestione condominiale; la trasparenza, correttamente intesa, non è mai un lasciapassare per offendere la riservatezza della persona"*.

5. Diritto d'accesso e informazioni personali riferite ai partecipanti

Rispetto alle informazioni personali relative al singolo partecipante, anche se oggetto di trattamento per finalità di gestione della cosa comune, resta salvo il diritto del medesimo di accedere ai dati che lo riguardano nelle forme previste dagli artt. 7 e ss. del Codice. Tale diritto può essere esercitato nei confronti del condominio (inteso come la collettività dei partecipanti), anche presentando la relativa istanza all'amministratore.

Il diritto d'accesso (e i restanti diritti individuati dal menzionato art. 7) non è riconosciuto al partecipante in ordine ai dati personali riferibili agli altri condomini singolarmente intesi o all'intera compagine condominiale (la cui conoscibilità è assicurata nei limiti e con le modalità sopra indicate al punto 2 del presente provvedimento).

6. Ambiti esclusi

Sono estranei all'ambito di applicazione della disciplina di protezione dei dati comportamenti e forme di comunicazione, riconducibili all'alveo delle relazioni di vicinato, posti in essere per finalità esclusivamente personali (art. 5, comma 3, del Codice).

Resta salva la facoltà degli interessati di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per i profili di rispettiva competenza, in particolare per conseguire il risarcimento del danno eventualmente subito (art. 15 del Codice) o allorché i comportamenti siano suscettibili di integrare fattispecie di reato (quali, ad esempio, l'interferenza illecita nella vita privata, di cui all'art. 615 bis c.p.).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

- *prescrive, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, ai soggetti titolari di un trattamento di dati personali nell'ambito dell'attività di amministrazione dei condomini di adottare, nei termini di cui in motivazione, le misure necessarie indicate nel presente provvedimento al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, avuto particolare riguardo:*
 - *all'individuazione dei dati pertinenti e non eccedenti, nell'amministrazione condominiale, alle condizioni individuate al punto 2, e consistenti nei dati personali, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari, necessari all'attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni ed idonee a determinare le posizioni di dare ed avere dei singoli partecipanti, con particolare riguardo a:*
 - *dati anagrafici e indirizzi dei partecipanti;*
 - *quote millesimali attribuite a ciascuno dei condomini e dati personali necessari a commisurarle;*
 - *dati personali relativi agli inadempimenti dei singoli condomini;*
 - *dati relativi al numero di utenza telefonica del singolo partecipante;*
 - *alle modalità di comunicazione dei dati personali dei partecipanti, come indicate al punto 3, con particolare riguardo alla:*
 - *comunicazione dei dati riportati nei prospetti contabili o nei verbali assembleari o, ammettendo in assemblea soggetti non legittimati a parteciparvi;*
 - *diffusione di dati personali effettuata mediante l'affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominiali accessibili al pubblico;*
 - *individua, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. g), del Codice, nei termini di cui in motivazione al punto 2.2., i casi nei quali il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'amministrazione di condomini può essere effettuato presso i condomini nei limiti e alle condizioni ivi indicate, al fine di perseguire i menzionati legittimi interessi e senza richiedere il consenso degli interessati;*
 - *dispone infine che il presente provvedimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.*
- Roma, 18 maggio 2006*

Punto 1 (i dati trattabili: limiti)

Il condominio - e per esso assemblea, amministratori, il portiere o altri collaboratori - può trattare soltanto le informazioni personali pertinenti dei partecipanti o di terzi e soltanto nel rigoroso rispetto delle finalità.

Sono trattabili dati anagrafici e indirizzi (ai fini della convocazione d'assemblea o per comunicazioni), le quote millesimali e i dati accessori per calcolarle, i dati necessari per il calcolo di specifici oneri.

Non possono essere trattati dati che non siano correlati ad attività di gestione ed amministrazione delle parti comuni o che non siano strettamente idonei a determinare entrate o uscite dei partecipanti al condominio.

È, ad esempio, vietato che in fogli cartacei o elettronici condominiali siano riportate, vicino a nomi di condomini o inquilini, annotazioni quali: single, capellone, calvo, cugino dell'ex-portiere, "non verrà all'assemblea", "va in vacanza a giugno", "risponde sempre la segreteria"...

Punto 2 (le spese condominiali e la morosità dei condomini)

Nel condominio ciascun partecipante alle spese può conoscere le spese altrui e può anche conoscere gli inadempimenti altrui sia al momento del rendiconto annuale sia previa richiesta all'amministratore.

Ai partecipanti alle spese va assicurata la trasparenza circa le spese o morosità degli altri partecipanti per cui ogni richiamo alla privacy è, in tal caso, fuori luogo.

Al contrario non si possono divulgare spese o morosità all'infuori di tale ambito. È quindi assolutamente vietato portare a conoscenza del fornitore o di altri terzi i nomi o altri dati di morosi.

È vietato sia esporre tali dati in bacheca sia comunicarli a fornitori o altri terzi in qualunque forma e in qualunque circostanza.

Punto 3 (i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail)

I numeri di telefono fisso e di telefono cellulare e l'indirizzo e-mail possono essere utilizzati da amministratore o portiere solo se già indicati in elenchi pubblici oppure se l'interessato è stato consenziente.

In ogni caso occorre sempre tener presente il principio di proporzionalità circa l'uso di tali numeri, con particolare riferimento a frequenze e ad orari, tenuto presente che il loro utilizzo può essere opportuno in casi di necessità ed urgenza (soprattutto per evitare danni imminenti) mentre occorre massimo discernimento per le attività ordinarie.

Punto 4 (i dati sensibili e quelli giudiziari)

Per il trattamento dei dati personali di natura sensibile e per il trattamento dei dati giudiziari occorre che esso sia davvero indispensabile altrimenti è gravemente illecito.

Può sussistere tale ipotesi per i collaboratori, ivi compreso il portiere (sussistendone i presupposti e comunque previa informativa), oppure in altre specifiche fattispecie come nel caso di delibera assembleare per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel caso sia indispensabile trattare dati sensibili o giudiziari devono essere adottate adeguate cautele al fine di salvaguardare la dignità degli interessati.

Punto 5 (la comunicazione dei dati a terzi estranei al condominio)

Soltanto in presenza di consenso dell'interessato ovvero dei presupposti previsti dall'art. 24 del Codice per la protezione dei dati personali può procedersi a comunicazioni nel rispetto delle finalità e della dignità dell'interessato.

Fuori dei casi predetti non possono essere comunicati a terzi dati personali riferiti ai partecipanti.

Né il condominio, né l'amministratore, né il portiere, né il singolo condomino od inquilino che (per ragione del ruolo, per la vicinanza, per la condivisione delle parti comuni o per semplice casualità)

viene a conoscenza di un dato personale può farlo conoscere a altro partecipante del condominio o a terzo.

Punto 6 (la conservazione dei verbali e dei prospetti contabili)

Per salvaguardare la privacy occorre che la conservazione dei verbali assembleari e di prospetti contabili avvenga al riparo di intrusioni di terzi.

Punto 7 (la partecipazione all'assemblea di tecnici e consulenti e la videoregistrazione dell'assemblea)

Tecnici o consulenti possono partecipare all'assemblea per il solo tempo correlato agli specifici punti dell'ordine del giorno attinente alla loro richiesta consulenza.

Soltanto con l'assenso di tutti i partecipanti è possibile la videoregistrazione dell'assemblea condominiale.

Punto 8 (gli avvisi negli spazi condominiali)

Gli spazi condominiali sono utilizzabili per avvisi a carattere generale ma non per la trattazione di affari che comportano il trattamento dei dati personali o comunque riferibili a singoli condomini.

Sono vietati pertanto avvisi quali: "per le quote per la riparazione della colonna pluviale di Rossi passare in portineria", oppure "si prega la signora Bianchi di non far giocare i figli a pallone nel garage".

Punto 9 (i dati riferibili all'interna gestione condominiale)

I dati riferibili all'intera gestione condominiale possono essere sempre conosciuti direttamente dall'amministratore o da altro rappresentante dei condomini (anche per le utenze: acqua, luce, gas...) e possono a questi essere richiesti da ciascun partecipante del condominio.

Punto 10 (il diritto di accesso ai propri dati dai partecipanti al condominio)

Ciascun condomino o altro partecipante può presentare istanza, ai sensi dell'art. 7 del Codice per la protezione dei dati personali, all'amministratore per accedere ai propri dati e nel caso di mancato riscontro può ricorrere al Garante o al magistrato competente.

Per ogni trattamento dei dati non conforme alla normativa o ai provvedimenti del Garante è possibile rivolgere allo stesso Garante reclamo, nelle modalità e forme previste, oppure una segnalazione, indicando comunque ogni elemento conosciuto.

Con il decalogo esposto dal Garante del vademecum del palazzo, sono stati esaminati tutti i punti di interesse della legge sulla privacy in rapporto alla vita del condominio.

La trattazione è come detto, esaustiva ed il rispetto del decalogo da parte delle amministrazioni condominiali le porrà al riparo da possibili contestazioni.

Il decalogo chiarisce, inoltre, i diritti dei singoli partecipanti alla vita condominiale, dettandone i limiti ed evitando con ciò il sorgere di questioni nei rapporti tra i condomini e tra essi ed il condominio, quantomeno nella materia che ha costituito oggetto della nostra breve trattazione.

Milano gennaio 2008

Maurizio Sala (avvocato in Milano e Bucarest) www.sala.it